



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "VIVERE IN HOSPICE" ONLUS ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita l'Associazione di volontariato denominata "Vivere in Hospice" ONLUS, con sede nel comune di Mori (TN), ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 e delle norme del codice civile in tema di associazioni. Essa opera nel territorio della Vallagarina e nell'ambito del territorio della Provincia Autonoma di Trento. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Scopi

L'Associazione nasce su iniziativa di un gruppo di operatori, volontari e familiari con l'intento di diffondere la cultura delle cure palliative nella Provincia Autonoma di Trento e di supportare l'attività dell'Hospice Amedeo Bettini Medico di Mori.

L'Associazione non ha scopo di lucro (ONLUS) e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione si propone di perseguire le seguenti finalità:

1. sostenere e supportare l'attività dell'Hospice Amedeo Bettini Medico di Mori;
2. organizzare raccolte pubbliche di fondi, anche in concomitanza di eventi di informazione e di sensibilizzazione, da destinare a specifici progetti o a supporto delle attività dell'Hospice Amedeo Bettini Medico di Mori;
3. promuovere, diffondere e sensibilizzare la comunità nella conoscenza delle cure palliative, anche tramite lo studio del territorio per far emergere i bisogni del malato inguaribile e della sua famiglia;
4. promuovere la cultura e la ricerca nelle cure palliative, al fine di perseguire un costante processo di miglioramento dei servizi erogati;
5. offrire sostegno per migliorare la qualità della vita del paziente fino alla morte;
6. offrire sostegno alla famiglia per affrontare la malattia ed il lutto;
7. reclutare, organizzare e coordinare l'attività dei volontari che intendono operare nell'ambito delle cure palliative;
8. promuovere incontri e corsi per la formazione di volontari e di tutti gli interessati e di favorire lo sviluppo di ogni altra attività ritenuta idonea per migliorare le condizioni psico-sociali del malato;
9. istituire borse di studio per la ricerca nell'ambito delle cure palliative;
10. promuovere attività di supporto atte alla raccolta di fondi destinati all'attività dell'associazione;
11. partecipare a progetti, bandi e programmi, anche a valenza nazionale ed internazionale, per l'acquisizione di finanziamenti da destinare all'esercizio delle attività dell'associazione e della struttura dell'Hospice Amedeo Bettini Medico di Mori;
12. sviluppare politiche e azioni tese a promuovere collaborazioni e coordinazione tra associazioni ed enti.

In particolare, al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può svolgere le attività che ritiene più opportune.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può, in esclusivo riferimento a soggetti terzi, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, sempre che l'apporto del personale volontario permanga rilevante.

Art. 3 – Ammissione ed esclusione degli associati

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali dell'Associazione, intendano collaborare al loro raggiungimento garantendo al versamento dell'eventuale quota associativa annuale.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta al Consiglio Direttivo, che provvede all'ammissione. Contro l'eventuale diniego, motivato, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile o al Collegio dei Probiviri. La decisione è inappellabile.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

La qualità di associato si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa, protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto;
- c) per recesso volontario;
- d) per esclusione.

L'associato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente entro 30 giorni dal termine di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione dell'associato per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni, è possibile proporre appello al Collegio dei Probiviri.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica, tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso. Egli può partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 4 – Diritti e doveri dei soci

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti ed ai doveri nei confronti dell'Associazione.

I soci hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione; partecipare all'Assemblea con diritto di voto, ivi compresi i diritti di elettorato attivo e passivo; essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione; prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia a proprie spese. In particolare, ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo; al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 5 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Collegio dei Revisori dei Conti;
4. il Collegio dei Proviviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto. E', quindi, garantita la libera eleggibilità degli organi sociali.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 6 – Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione e si compone di tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa dell'annualità corrente.

Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio/rendiconto e tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri ovvero quando ne faccia domanda motivata almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente, ovvero da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo, almeno venti (20) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

1. elegge i membri del Consiglio Direttivo, secondo le modalità di cui all'art.7, tra gli associati;
2. elegge direttamente il Presidente del Consiglio Direttivo tra gli associati;
3. discute ed approva il bilancio/rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo;
4. definisce il programma generale annuale di attività e il relativo piano finanziario;
5. discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
6. discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima, è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, è ammessa la presenza di almeno la metà dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha diritto a un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. E' ammessa una sola delega per associato.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito Libro, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 7 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di numero cinque amministratori, di cui quattro eletti dall'Assemblea tra gli associati e uno individuato nella figura del Direttore Amministrativo pro-tempore dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Cesare Benedetti di Mori.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza dei voti dei soci.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Vice-Presidente e un Segretario-Tesoriere.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede alla sua sostituzione attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione dei mancanti. I consiglieri cooptati o sostituiti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola ogni mese e, in ogni caso, ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo nominato fra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale conservato agli atti nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo e firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 8 – Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei Soci tra gli associati.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Resta in carica tre anni e può essere rieletto. Può essere, altresì, revocato con delibera assembleare presa a maggioranza degli associati.

In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età.

Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e li presiede. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

Art. 9 – Segretario - Tesoriere

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Nel caso di nomina di un Tesoriere, quest'ultimo è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Collegio dei revisori

Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo amministrativo-finanziario.

Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione.

Il Collegio dei revisori rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile; esso nomina al proprio interno un Presidente, che deve essere iscritto nel Registro di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 11 – Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è l'organo interno di garanzia, responsabile del rispetto del regolamento dell'Assemblea, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione.

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre soci eletti dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi e resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.

La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Spetta in particolare al Collegio dei Proviviri:

- a) decidere in merito ai provvedimenti disciplinari posti in essere dal Consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla mancata ammissione del socio, o all'esclusione di esso;
- b) arbitrare in merito alle vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci;
- c) controllare il corretto funzionamento dell'Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie.
- d) dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi.
- e) svolgere funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Collegio dei Proviviri.

L'Associazione o gli associati possono proporre ricorso al Collegio dei Proviviri entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

Il Collegio dei Probiviri decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

Art. 12 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti e di privati;
- b) contributi di enti pubblici finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- f) beni mobili e immobili, che pervengono a qualsiasi titolo all'Associazione;
- g) gli eventuali realizzi e/o riconversioni del patrimonio dell'Associazione.;
- h) ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Art. 13 – Bilancio o rendiconto

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo predispone la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea ordinaria per la relativa approvazione.

Il bilancio viene messo a disposizione dei soci almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio è approvato dall'Assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti.

Dal bilancio dell'Associazione dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

Art. 14 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Nel caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione sarà devoluto ad altra Organizzazione di volontariato operante in settore analogo.

Art. 15 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alle norme del codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

INDICE

<i>Art. 1 – Denominazione e sede</i>	1
<i>Art. 2 – Scopi</i>	1
<i>Art. 3 – Ammissione ed esclusione degli associati</i>	2
<i>Art. 4 – Diritti e doveri dei soci</i>	3
<i>Art. 5 – Organi sociali</i>	3
<i>Art. 6 – Assemblea</i>	3
<i>Art. 7 – Consiglio Direttivo</i>	4
<i>Art. 8 – Presidente</i>	5
<i>Art. 9 – Segretario - Tesoriere</i>	5
<i>Art. 10 – Collegio dei revisori</i>	6
<i>Art. 11 – Collegio dei Probiviri</i>	6
<i>Art. 12 – Risorse economiche</i>	7
<i>Art. 13 – Bilancio o rendiconto</i>	7
<i>Art. 14 – Scioglimento</i>	7
<i>Art. 15 – Rinvio</i>	8